Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 11 luglio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto Reale 22 giugno 1939 è stata conferita alla memoria di SANI LUIGI, professore di medicina veterinaria, la *medaglia d'argento* al valor civile a termini dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1161, con la seguente motivazione:

«Studioso di bella fama, rischiava consapevolmente la vita per compiere ricerche di alto valore scientifico e profilattico sulla rabbia, sul carbonchio, sulla morva e su altre malattie degli animali, che costituiscono altrettanti pericoli per la vita dell'uomo. Durante tali ricerche contraeva un grave morbo e pagava con la vita la sua passione di scienziato».

Con lo stesso decreto Reale è stata conferita alla memoria di ORLANDI dottore ORLANDO, assistente dell'Istituto di chirurgia veterinaria della Regia università di Pisa, la *medaglia di bronzo* al valor civile, con la seguente motivazione:

«Mentre attendeva con zelo e passione a mansioni cliniche e ad importanti ricerche interessanti il patrimonio zootecnico nazionale, contraeva una grave infezione e perdeva la vita, vittima della sua completa dedizione al dovere ed al progresso della scienza».

(3019)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 949.

Approvazione della Convenzione con la Società anonima di navigazione « Istria-Trieste » per i servizi sovvenzionati del gruppo F (Trieste).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata la Convenzione stipulata l'8 aprile 1939-XVII con la Società Anonima di Navigazione « Istria-Trieste », sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo *F* (Trieste).

Art. 2.

La spesa per l'esecuzione della Convenzione di cui all'articolo precedente farà carico al capitolo 34 del bilancio del Ministero delle comunicazioni (servizi per la marina mercantile) per l'esercizio finanziario 1938-39 residui passivi e competenza e corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1956-57.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni del bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Convenzione per i Servizi marittimi sovvenzionati del gruppo F (Trieste)

SERVIZI MARITTIMI LOCALI

Fra il tenente generale di porto cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni e i signori avv. Silvio Battistella del fu Michele e Suppan cav. Stefano del fu Francesco, della Società anonima di navigazione « Istria-Trieste » con sede in Trieste in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato è stato concordato e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

Servizi da eseguirsi.

La Società anonima di navigazione « Istria-Trieste » con sede legale in Trieste assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nella annessa tabella (Allegato 1) alle condizioni indicate nel capitolato (Allegato 2), che, con la tabella stessa, fa parte integrante della presente Convenzione.

Nei successivi articoli la Società anonima di navigazione « Istria-Trieste » viene designata con la parola « Società ».

Art. 2.

Sovvenzione.

La sovvenzione annua per l'esercizio delle linee di cui all'articolo 1 è fissata in L. 3.200.000 (tre milioni duecentomila).

La sovvenzione sarà soggetta a revisione triennale in relazione alle variazioni del prezzo del combustibile, tenuto conto, a questo scopo, di un consumo medio annuo di tonnellate 2.700 di carbone e di un prezzo base di L. 125,89 a tonnellata *cif* Genova primario Cardiff, di un consumo medio annuo di tonnellate 1.500 di nafta per caldaie (Fuel Oil) e di un prezzo base di L. 154,19 a tonnellata merce resa franco bordo Genova e di un consumo medio annuo di tonnellate 880 di nafta per motori (Diesel Oil) e di un prezzo base di L. 233,12 a tonnellata merce resa franco bordo Genova.

La revisione avrà luogo soltanto quando le medie dei prezzi del carbone e della nafta riferentisi al triennio precedente risultino superiori o inferiori rispettivamente ai prezzi base suddetti di almeno il 15 per cento. La correzione della sovvenzione sarà fatta in base alle medie di cui sopra e per la sola parte eccedente tale quota del 15 per cento, ed avrà valore per il triennio successivo.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni le indicazioni di consumo medio annuo di combustibile potranno essere variate ogni volta che la Società avrà dovuto procedere alla sostituzione di una o più navi con altre aventi apparati motori utilizzanti combustibile diverso da quello usato sulle navi sostituite, o avrà dovuto modificare il sistema di combustione ad una o più navi di quelle in servizio.

Art. 3.

La sovvenzione dovuta alla Società verrà corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo dopo ultimato il controllo sulla esecuzione dei viaggi.

La Società dovrà inviare al Ministero delle comunicazioni tutti quei documenti che le saranno richiesti sia per la liquidazione delle rate mensili di sovvenzione sia per la liquidazione a saldo della sovvenzione stessa.

Art. 4.

Durata della Convenzione.

La presente Convenzione avrà la durata di diciannove anni a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI.

Trascorso tale termine la Convenzione si intenderà prorogata di anno in anno, salvo caso di disdetta dall'una o dall'altra parte da darsi sei mesi prima.

Art. 5.

Amministrazione della Società - Capitale sociale.

Le azioni rappresentanti il capitale sociale dovranno essere per non meno del 60 per cento del capitale stesso, possedute da cittadini italiani o da enti riconosciuti italiani e il Ministero delle comunicazioni potrà in ogni tempo richiedere che tutte le azioni costituenti il predetto 60 per cento siano nominative. Tale percentuale dovrà essere mantenuta in ogni successivo eventuale aumento di capitale.

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la Direzione della Società dovranno in ogni tempo essere composti di cittadini italiani.

Le disposizioni di cui ai comma 1° e 2° del presente articolo devono essere inserite nello statuto della Società e costituiscono condizioni essenziali della concessione. Mancando tali condizioni, o venendo comunque modificate senza il consenso del Ministero, la concessione sarà dichiarata decaduta con decreto Ministeriale non soggetto ad alcun gravame, salvo il ricorso di legittimità a norma degli articoli 16 e 26 del Regio decreto 1054 del 26 giugno 1924, approvante il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

Art. 6.

Sede legale.

La Società avrà la sede e la Direzione generale a Trieste. Dovrà avere altresì una rappresentanza a Roma che sarà considerata come domicilio speciale della Società per tutti gli effetti della presente Convenzione.

Art. 7.

Navi nuove.

La Società si obbliga a costruire:

a) entro il primo triennio di esercizio due navi della stazza lorda unitaria minima di 400 tonnellate da adibire alla linea 5 di cui all'allegato 1;

b) entro il secondo triennio di esercizio una nave della stazza lorda minima di 200 tonnellate da adibire alle linee 1 e 4 di cui all'allegato 1;

c) entro il terzo triennio di esercizio una nave della stazza lorda minima di 250 tonnellate da adibire alle linee 2 e 3 di cui all'allegato 1;

d) entro il quarto triennio di esercizio, una nave della stazza lorda minima di 250 tonnellate da adibire alla linea 4 di cui all'allegato 1.

I piani delle navi e gli altri dati ad esse relativi di cui alla lettera *a)* dovranno essere presentati al Ministero delle comunicazioni al momento della stipulazione della presente convenzione; i piani delle navi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* e gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero per l'approvazione suddetta rispettivamente entro il 30 giugno 1940 per la nave di cui alla lettera *b)*, entro il 30 giugno 1943 per la nave di cui alla lettera *c)*, ed entro il 30 giugno 1946 per la nave di cui alla lettera *d)*.

Per il periodo successivo di durata della convenzione il Ministero delle comunicazioni si riserva di stabilire, sentita la Società ed in relazione alle esigenze delle linee nonchè all'età delle navi in servizio, se e quali altre nuove costruzioni dovranno essere eseguite, nonchè i termini relativi. Nel caso di inadempimento di tali termini saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 37 del capitolato.

In attesa dell'entrata in servizio delle navi la Società potrà far navigare materiale usato, purchè riconosciuto idoneo dal Ministero delle comunicazioni, salvo l'applicazione dell'articolo 7 del capitolato, nel caso che il materiale suddetto, pur essendo stato riconosciuto idoneo dal Ministero, non risponda completamente alle caratteristiche di ciascuna linea in relazione al periodo di tempo in cui il materiale stesso viene usato, ed alle prescrizioni indicate nella tabella allegato 1 della presente convenzione.

E' altresì consentito alla Società di mantenere in servizio le navi *Monfalcone, San Giorgio* e *San Giusto* alle condizioni stabilite dal Ministero delle comunicazioni in base alle disposizioni dell'articolo 13 del capitolato.

Restano peraltro fermi i termini e le condizioni fissate dal Ministero delle comunicazioni durante la validità della convenzione stipulata con la Società di navigazione « Istria-Trieste » il 23 novembre 1925 approvata con decreto interministeriale 30 novembre stesso anno registrato alla Corte dei conti addì 17 dicembre 1925 per il mantenimento in servizio delle navi *Istria, Nesazio* — fino e non oltre il 31 dicembre 1940 — *Grado* — fino e non oltre il 31 dicembre 1943 — e *San Marco,* fino e non oltre il 31 dicembre 1946.

Art. 8.

Le navi allo scadere della Convenzione.

Alla scadenza del presente contratto lo Stato avrà la facoltà di rilevare o far rilevare al nuovo od ai nuovi concessionari delle linee sovvenzionate, ed in tal caso la Società avrà l'obbligo di cedere, tutte o in parte le navi adibite alle linee contemplate nella annessa tabella (allegato 1).

Il prezzo del rilievo sarà determinato da un collegio peritale con le funzioni di arbitro inappellabile composto di cinque membri, dei quali due saranno nominati da ciascuna delle due parti interessate, ed il quinto, ove non fosse scelto di accordo fra le parti, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 9.

Noleggio delle navi.

Il Ministero delle comunicazioni avrà il diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato i piroscafi della Società completamente armati. In questo caso, sarà corrisposto alla Società un compenso risultante dai seguenti elementi, per tutta la durata effettiva del noleggio:

1°) il sei per cento per interesse sul valore attuale della nave;

2°) l'undici per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzione e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;

3°) il rimborso delle spese vive, quali: il consumo del combustibile e delle materie grasse, paghe, panatiche ed accessori dell'equipaggio, spese portuali ed assicurazione.

Il materiale dovrà essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato salvo il normale deperimento.

Agli effetti del presente articolo il valore iniziale è ragguagliato al costo di costruzione, al momento del noleggio, di una nave identica, aumentato del valore, allo stesso momento, delle dotazioni e corredi di cui la nave da noleggiarsi risulta provvista; il valore attuale è quello iniziale ridotto del quattro per cento per ogni anno o frazione di anno di età della nave fino ad un minimo del venticinque per cento del valore iniziale.

Il valore iniziale sarà determinato d'accordo tra il Ministero delle comunicazioni e la Società, ed in mancanza di accordo dal Ministero per le comunicazioni in via definitiva, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 10.

Regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante e per quello addetto ai servizi amministrativi.

Al personale di Stato Maggiore navigante ed a quello addetto ai servizi amministrativi la Società continuerà ad applicare il regolamento organico per il personale addetto ai servizi marittimi sovvenzionati locali, approvato con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 5 gennaio 1929-VII.

Art. 11.
Tariffe.

In deroga alle disposizioni del capitolato annesso alla presente convenzione, per le linee esercitate a velocità superiore alle 12 miglia saranno applicate speciali tariffe da approvarsi dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 12.
Convenzioni speciali.

La Società si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni dello Stato ad addivenire alla stipulazione di convenzioni speciali per disciplinare i reciproci rapporti in ordine al trasporto di persone o cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse.

Art. 13.
Interruzione, sospensione o abbandono del servizio.

Nei casi di interruzione, sospensione o abbandono parziale o totale dei servizi, non dovuti a causa di guerra o di contumacia il Ministero delle comunicazioni potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare il concessionario a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione e dal relativo capitolato entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida. Tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando nonostante tale invito, il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine prescritto, ovvero fosse ripreso, ma si verificasse poi una nuova interruzione, il Ministro per le comunicazioni avrà facoltà di revocare la concessione, ed anche di far prendere possesso delle navi e dell'azienda per quanto possa occorrere ad esercitare i servizi con regolarità sia direttamente sia per mezzo di altra ditta. società od ente, nel cui confronto il Ministro per le comunicazioni potrà addivenire a nuova concessione. In ogni caso la continuazione dell'esercizio sarà a rischio, pericolo e responsabilità della società revocata la quale risponderà pure di ogni altro danno. Qualora dall'esercizio così continuato risultasse un utile, sarà prelevato nei limiti di esso a favore della Società revocata un compenso di requisizione da determinarsi secondo le disposizioni legislative vigenti in materia per i piroscafi dei quali il Ministero delle comunicazioni avesse preso possesso. Ogni eventuale avanzo è devoluto allo Stato.

Art. 14.
Decadenza della concessione per gravi e costanti irregolarità.

Quando nella esecuzione del servizio o nell'amministrazione della Società si verifichino irregolarità gravi e costanti che, senza dar luogo ai casi di interruzione, sospensione od abbandono contemplati dall'articolo 13 ne compromettano — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — le finalità, il Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di revocare la concessione ed anche di far prendere possesso delle navi e dell'azienda ai sensi e per gli effetti dell'articolo suaccennato.

Art. 15.
Divieti.

La Società non potrà senza l'autorizzazione del Ministro per le comunicazioni:

a) cedere ad altri i servizi contemplati dalla presente convenzione;

b) vendere le navi assegnate ai servizi stessi o consentire iscrizioni d'ipoteca sulle navi stesse;

c) assumere per conto di uno Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo.

Le è del pari vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta a « trusts », coalizioni o cartelli, o ad accordi di qualsiasi genere, tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico, come pure di svolgere con mezzi di sleale concorrenza un'azione avente lo scopo evidente di ostacolare iniziative della marina libera nazionale.

Qualora la Società apertamente o nascostamente contravvenisse ai divieti di cui al presente articolo il Ministro per le comunicazioni potrà annullare, sentito il Consiglio di Stato, la concessione.

Art. 16.
Cauzione.

All'atto della stipulazione del contratto la Società dovrà prestare una cauzione corrispondente al dieci per cento dell'ammontare annuo della sovvenzione. La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, oppure costituendo ipoteca sopra una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal uopo assicurate presso una Società italiana di assicurazioni accettata dal Ministero delle comunicazioni per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione, e la relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dalla Società, come dalle persone per cui essa deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle multe e delle penali inflitte che non fossero pagate dalla Società e non si potessero prelevare dalla sovvenzione. In questo caso si provvederà mediante decreto del Ministro per le comunicazioni a prelevare le somme dalla cauzione, la quale deve essere reintegrata entro dieci giorni dalla data del decreto. Non avvenendo ciò, la Società s'intende decaduta per sua colpa dalla concessione.

Art. 17.
Danni per la decadenza della concessione.

Nei casi di revoca o decadenza previsti dalla presente convenzione, la cauzione verrà incamerata di pieno diritto e la Società sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni che per i casi suddetti possono derivare allo Stato.

Art. 18.
Casi di guerra.

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra potenza o fra potenze estere che importi modificazioni alle linee contemplate dalla presente convenzione od alle condizioni di esercizio delle stesse, la presente convenzione sarà riveduta in relazione alle modificazioni suddette.

Art. 19.
Risoluzione di controversie.

Tutte le controversie, che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione della presente convenzione e annesso capitolato, per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise da un collegio arbitrale che si riunirà in Roma, e sarà composto di tre membri, dei quali uno da nominarsi dal Ministro per le comunicazioni, uno dalla Società, e il terzo da eleggersi di comune accordo fra le parti ed in difetto di accordo da nominarsi dal presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per Cassazione.

Art. 20.

Sovvenzione per linea.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni la sovvenzione complessiva stabilita dall'articolo 2 della presente convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nella annessa tabella.

Art. 21.

La convenzione stipulata con la Società di navigazione « Istria-Trieste » il 23 novembre 1925 approvata con decreto interministeriale 30 novembre stesso anno, registrato alla Corte dei conti addì 17 dicembre 1925, è abrogata.

La presente convenzione è stata redatta in triplice originale a Roma l'otto aprile millenovecentotrentanove anno XVII.

p. *Il Ministero delle comunicazioni*
Il direttore generale della Marina mercantile
GIULIO INGIANNI

p. *La Società anonima di navigazione « Istria-Trieste »*
SILVIO BATTISTELLA - SUPPAN STEFANO

ALLEGATO 1.

Tabelle delle linee di navigazione del gruppo F (Trieste)

Linea 1. — *Trieste - Grado e ritorno.*

Periodicità: giornaliera per tre mesi del periodo estivo.

Velocità oraria normale di esercizio: miglia 10; dal 1° gennaio 1944, miglia 12.

Linea 2. — *Trieste - Isola d'Istria - Pirano e ritorno.*

Periodicità: giornaliera.

Velocità oraria normale di esercizio: miglia 10; dal 1° gennaio 1947, miglia 12.

Linea 3. — *Trieste - Isola d'Istria - Pirano - Portorose e ritorno.*

Periodicità: giornaliera per cinque mesi del periodo estivo.

Velocità oraria normale di esercizio: miglia 10; dal 1° gennaio 1947, miglia 12.

Linea 4. — *Trieste - Isola d'Istria - Pirano - Portorose - Salvore* (facoltativo) *- Umago e ritorno con prolungamento a Cittanova e Parenzo per sei mesi.*

Periodicità: giornaliera.

Velocità oraria normale di esercizio: maglia 12; dal 1° gennaio 1950, miglia 13.

Linea 5. — *Trieste - Isola d'Istria - Pirano - Salvore* (facoltativo) *- Umago - Cittanova - Parenzo - Orsera - Rovigno - Brioni - Fasana - Pola e ritorno.*

Periodicità: giornaliera.

Velocità oraria normale di esercizio: miglia 11; dal 1° gennaio 1941, miglia 14 e mezzo.

Linea 6. — *Trieste - Pirano - Parenzo - Rovigno - Brioni - Pola - Lussinpiccolo - Zara e ritorno.*

Periodicità: bisettimanale.

Velocità oraria normale di esercizio: miglia 13.

N.B. — La linea 1 Trieste-Grado e ritorno sarà giornaliera escluse le domeniche per tutto l'anno e con doppio viaggio per tre mesi estivi fino all'entrata in vigore del provvedimento con cui verrà approvata la presente convenzione. Inoltre fino a nuova disposizione del Ministero ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 1939-XVII la Società continuerà ad esercitare la linea Trieste-Monfalcone e ritorno giornaliera escluse le domeniche prevista nella tabella all. 1 annessa alla convenzione 23 novembre 1925, già in atto con la Società di navigazione « Istria-Trieste » abrogata con la presente convenzione.

NAVI ASSEGNATE ALLE LINEE

Linee 1 e 4. — Due navi della stazza lorda unitaria di 150 tonnellate.

Dal 1° gennaio 1944 la Società dovrà assegnare alle linee suddette una nave di nuova costruzione della stazza lorda minima di 200 tonnellate.

Dal 1° gennaio 1950 dovrà assegnare alla linea 4 una nave di nuova costruzione della stazza lorda minima di 250 tonnellate.

Linee 2, 3 e 5. — Tre navi della stazza lorda unitaria minima di 250 tonnellate.

Dal 1° gennaio 1941 la Società dovrà assegnare alla linea 5 due navi di nuova costruzione della stazza lorda minima unitaria di 400 tonnellate.

Dal 1° gennaio 1947 dovrà assegnare alle linee 2 e 3 una nave di nuova costruzione della stazza lorda minima di 250 tonnellate.

Linea 6. — Una nave della stazza lorda minima di 350 tonnellate.

p. *Il Ministero delle comunicazioni*
Il direttore generale della Marina mercantile
GIULIO INGIANNI

p. *La Società anonima di navigazione « Istria-Trieste »*
SILVIO BATTISTELLA - SUPPAN STEFANO

ALLEGATO 2.

Capitolato

ESECUZIONE DEI VIAGGI ITINERARI ED ORARI

Art. 1.

I servizi da eseguirsi sono indicati nella tabella annessa alla convenzione.

Art. 2.

Gli orari delle linee verranno determinati dal Ministero delle comunicazioni, sentita la società, e potranno essere in egual modo variati.

Le partenze potranno però, per ragioni di ordine pubblico o di interesse postale, commerciale o politico, essere ritardate o anticipate per disposizione del Ministero delle comunicazioni o dei suoi rappresentanti, senza che si possa chiedere alcun compenso nè dalla società in confronto dello Stato, nè dai terzi in confronto della società o dello Stato. Dei ritardi verificatisi per causa di forza maggiore sarà giudice l'autorità marittima locale.

In caso di ritardo nella traversata, i capitani abbrevieranno il tempo di sosta nei diversi porti di approdo riducendolo allo stretto necessario, allo scopo di arrivare a destinazione in orario o col minor ritardo possibile. Per le linee da passeggeri i cui orari siano in coincidenza con servizi ferroviari o con i servizi marittimi che saranno indicati dal Ministero delle comunicazioni, la società ha inoltre l'obbligo di aumentare la velocità nei limiti della riserva per ricuperare il ritardo esistente alla partenza o verificatosi durante il viaggio.

Le ore di arrivo e di partenza nei singoli approdi debbono riferirsi al momento in cui le navi accostano alla banchina, pronte all'imbarco o allo sbarco dei passeggeri della posta e delle merci, ovvero se ne discostano. Nelle località in cui

tali operazioni non possono compiersi alla banchina si avrà riguardo al momento in cui la nave è pronta ad eseguirle, ovvero al momento in cui lascia l'ancoraggio.

Art. 3.

I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee, salvo i casi in cui tale velocità debba essere superata come previsto nel precedente articolo.

Per velocità normale s'intende quella che dovranno avere le navi in circostanze di ordinaria navigazione e sulla medesima saranno stabiliti i relativi orari.

Art. 4.

Nessuna variazione potrà essere apportata dalla società agli itinerari delle linee se non previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Il Ministero delle comunicazioni potrà sopprimere e attuare provvisoriamente o definitivamente approdi semprechè dall'attuazione dei nuovi approdi non derivi tale aumento di percorrenza da richiedere aumento di materiale. Potrà altresì fare eseguire viaggi straordinari, nel qual caso, ove tali viaggi possano essere eseguiti col materiale assegnato alle linee, saranno rimborsate alla società le sole spese vive di esercizio.

Il Ministro per le comunicazioni potrà, per ragioni di interesse postale, commerciale o politico od in vista di nuove esigenze dei traffici o dell'economia nazionale e previo accordo con la società, modificare gli itinerari, la periodicità e la velocità delle linee, sopprimere uno o più viaggi o parte di essi, fermo restando che non venga aumentato l'onere finanziario dello Stato, e salva l'applicazione dell'articolo 37.

NAVI

Art. 5.

Le navi da assegnarsi alle linee devono essere iscritte alla prima classe del « Registro italiano navale ed aeronautico » e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto.

Salvo il disposto dell'articolo 7 esse devono avere caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella tabella di cui all'articolo 1 e il loro numero dovrà essere per ciascuna linea tale che si possa provvedere in ogni momento alla regolare ed esatta esecuzione del servizio.

Inoltre, salvo sempre il disposto dell'articolo 7, devono essere di assoluta proprietà della società.

La società ha l'obbligo di assicurare tutte le navi assegnate al servizio.

Salvo speciale autorizzazione del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le navi che abbiano raggiunto l'età di 25 anni dovranno essere sostituite.

La società dovrà impiantare e mantenere in efficienza sulle navi adibite alle linee picchi di carico del numero e potenzialità che saranno stabiliti dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 6.

La società indicherà al Ministero delle comunicazioni le linee sulle quali intende destinare le singole navi; queste non potranno essere distolte dalle linee così indicate e sostituite con altre senza l'autorizzazione del Ministero predetto. A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali una nave potrà essere assegnata.

La società non è esonerata dall'obbligo di disimpegnare il servizio, nei modi stabiliti, in alcun caso e nemmeno se essa non possa disporre di parte del materiale assegnato ad una linea, per causa di forza maggiore o di riparazione.

Nel caso che una nave si perdesse, la società dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave anche se non rispondente pienamente alle condizioni stabilite, ed avrà l'obbligo di sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, nel termine che sarà fissato dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 7.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà insindacabile di autorizzare la società in casi eccezionali, ad assegnare temporaneamente alle linee navi non corrispondenti alle condizioni stabilite, prendendole, ove occorra, a noleggio.

In tali casi la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la formula seguente:

$$S^1 = S - (a + b)$$

in cui

S^1 rappresenta la sovvenzione ridotta;
S rappresenta la sovvenzione normale;
a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocità;
b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio;

$$a = S - \left[\frac{S}{2} + \frac{S}{2}\left(\frac{V^1}{V}\right)^3\right]$$

$$b = S - \left(0{,}65\ S + 0{,}35\ S.\frac{T^1}{T}\right)$$

nelle quali

V^1 rappresenta la velocità effettiva;
V rappresenta la velocità prescritta;
T^1 rappresenta il tonnellaggio effettivo;
T rappresenta il tonnellaggio prescritto, ridotto della percentuale di tolleranza di cui in seguito.

La riduzione della sovvenzione si calcola per viaggio e sarà effettuata previa una tolleranza del 10 per cento nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio.

Art. 8.

Le navi nuove che la società ha l'obbligo di destinare ai servizi, devono essere costruite nei cantieri italiani.

I piani delle navi di nuova costruzione e quelli dei loro apparati motori e gli schemi dei relativi contratti di costruzione dovranno essere presentati al Ministero delle comunicazioni per l'approvazione.

I piani comprenderanno generalmente:

a) il piano di costruzione;

b) i piani dei ponti;

c) la sezione longitudinale;

d) qualche sezione trasversale;

e) l'esponente di carico particolareggiato, con i calcoli principali di stabilità;

f) disegno di massima dell'apparato motore;

g) specificazione dello scafo (compreso impianto elettrico) e dell'apparato motore;

h) numero e portata dei picchi di carico in relazione alle caratteristiche della nave ed ai servizi ai quali dovrà essere destinata.

E' in facoltà dell'amministrazione di esonerare la società dalla presentazione di qualcuno di questi documenti.

Per contro l'Amministrazione può richiedere qualche altro documento, ed in modo particolare le curve di carena ed i calcoli di allagamento se essa lo giudicherà opportuno.

Anche nei casi in cui potessero adibirsi ai servizi navi usate da acquistare a tale scopo, la società dovrà prima dell'acquisto, presentare al Ministero delle comunicazioni i piani e documenti sopra indicati, salva sempre la facoltà dell'Amministrazione di esonerarla dalla presentazione di taluno di questi piani o documenti. Dovrà inoltre la società presentare una copia del contratto di acquisto.

La società dovrà altresì presentare al Ministero delle comunicazioni per l'approvazione i piani di modifiche o trasformazioni di qualche importanza, prima di intraprendere i lavori.

Art. 9.

Le navi sia di nuova costruzione che acquistate devono essere riconosciute idonee al servizio della linea o delle linee cui sono destinate.

A tal uopo, prima che una nave sia messa in servizio, una commissione nominata dal Ministero delle comunicazioni procederà:

a) ad una visita generale della nave di cui all'articolo 10;

b) ad una prova in mare di cui all'articolo 11.

Art. 10.

Fermi rimanendo la vigilanza e gli accertamenti di competenza del Registro italiano navale ed aeronautico e l'esercizio delle funzioni spettanti alle autorità marittime locali, la visita generale di cui all'articolo precedente avrà lo scopo di verificare che la nave corrisponda alle speciali prescrizioni della convenzione e del presente capitolato e alle disposizioni date dal Ministero delle comunicazioni nell'approvare sia i piani di costruzione delle navi stesse e dei loro apparati motori ed i relativi contratti, sia i piani di modifiche o trasformazioni.

La visita procederà secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

Per le navi adibite a trasporto passeggeri la Commissione si accerterà che gli adattamenti delle classi e dei servizi annessi risultino, nel loro complesso, improntati, in relazione alle caratteristiche delle varie linee, a criteri di praticità e modernità, ed in particolare che gli alloggi ed i relativi accessori rispondano come spazio, arredamento e ventilazione ai necessari requisiti di comodità, di efficienza ed igiene.

Uguali direttive saranno seguite dalla Commissione per quanto riguarda le sistemazioni degli ufficiali e della bassa forza.

La Commissione infine esprimerà il suo giudizio sull'allestimento in genere e sul grado di rifinitura delle navi sottoposte a visita.

All'atto della visita la società presenterà alla Commissione i risultati degli accertamenti di stabilità eseguiti dal Registro italiano dopo ultimati i lavori e l'Amministrazione emanerà in conseguenza le norme da seguire nell'ordinario servizio per quanto si riferisce allo zavorramento della nave, alla chiusura dei portellini, ecc.

La visita della Commissione ministeriale è altresì obbligatoria per quelle navi che, quantunque ammesse al servizio sovvenzionato, siano state assoggettate a radicali riparazioni ovvero a modifiche o trasformazioni di qualche importanza.

Art. 11.

Tutte le navi da assegnare ai servizi sovvenzionati dovranno sottostare, alla presenza della Commissione di cui all'articolo 9, ad una prova di velocità, con mare calmo o leggermente mosso, della durata di dodici ore consecutive, delle quali nove ore ad una velocità media superiore del 15 per cento a quella prescritta per linee a velocità fino a dodici miglia e superiore del 10 per cento per velocità maggiori alle dodici miglia; e tre ore alla velocità normale di navigazione.

Per la determinazione della velocità le navi, con dislocamento pari alla metà della loro portata lorda, percorreranno nei due sensi e per un numero pari di volte una base misurata opportunamente scelta tra quelle edite dall'Istituto idrografico della Regia marina.

Durante tale prova verranno accertate le condizioni di governo, le qualità manovriere e di navigabilità nonchè l'esistenza di vibrazioni e la presenza di fumo dipendente da imperfetta combustione.

Durante le tre ore di prova alla velocità normale di navigazione, verrà determinato il consumo di combustibile.

La Commissione avrà facoltà di accertarsi del funzionamento di qualche macchinismo ausiliario.

Di queste prove verrà redatto processo verbale che sarà firmato oltre che dalla Commissione, anche da un delegato della società.

Art. 12.

Il Ministero delle comunicazioni potrà autorizzare che la visita e le prove indicate negli articoli precedenti siano eseguite posteriormente all'entrata in servizio delle navi, quando ciò sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea, e purchè l'autorità marittima abbia accertato che le navi stesse siano in perfette condizioni di navigabilità.

Art. 13.

Il Ministero delle comunicazioni potrà inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso almeno di biennio in biennio, far procedere ad una visita sommaria ed occorrendo anche a visita straordinaria delle navi, per accertare se le medesime riuniscano sempre tutte le condizioni necessarie alla regolarità del servizio, alla sicurezza della navigazione e alle esigenze del trasporto della posta, dei passeggeri, delle merci e del bestiame.

Risultando dalle visite che taluna nave non soddisfi alle condizioni su accennate, od a quelle stabilite per i trasporti suddetti dagli ordinamenti marittimi che venissero successivamente emanati, la società, dovrà, nel termine che le verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per rimettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma la responsabilità che la società possa avere incontrato per ritardi e inconvenienti verificatisi.

Art. 14.

Le spese per indennità di missione al personale ed alle commissioni incaricate dal Ministero delle comunicazioni della esecuzione delle visite delle navi saranno a carico della società.

RICEVIMENTO, CUSTODIA,
TRASPORTO E CONSEGNA DEGLI EFFETTI POSTALI

Art. 15.

La società ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari o a destinazione del Regno, siano originari o a destinazione di Stati esteri.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore a 20 chilogrammi. Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi superasse il tre per cento del volume delle stive della nave, per l'eccedenza sarà corrisposto alla società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministro per le comunicazioni.

La società avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentisi ai servizi postali, telegrafici e telefonici dipendenti dal Ministero delle comunicazioni nel limite dell'1 per cento della portata lorda di ciascuna nave in ciascun viaggio.

Per il trasporto degli effetti postali da porti esteri a porti del Regno o delle sue colonie e di quelli scambiati tra porti esteri è dovuto un corrispettivo per il quale la società è in facoltà di stipulare con le Amministrazioni postali estere speciali accordi. Però tali accordi dovranno concretarsi sulla base delle convenzioni postali internazionali ed essere preventivamente approvati dall'Amministrazione postale italiana cui compete una quota parte, da determinarsi mediante particolari convenzioni, del corrispettivo stesso.

Qualora gli accordi di cui sopra non fossero stati stipulati e le Amministrazioni postali estere corrispondessero i diritti per il trasporto marittimo direttamente a quella italiana, questa sarà tenuta a pagare alla società un compenso pari al diritto marittimo stabilito dagli accordi internazionali, esclusa ogni maggiorazione, e su tale compenso sarà egualmente detratta la quota parte predetta.

Art. 16.

La società dovrà destinare su ogni nave un locale spazioso, lontano dalla macchina e ben riparato per collocarvi gli effetti: questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al capitano della nave sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati ed uno o due commessi il concessionario sarà in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, e corredato di banchi, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali. In tale ambiente saranno collocate le cuccette pieghevoli per gli impiegati ed i commessi. Questo locale dovrà essere mantenuto pulito ed illuminato a spese della società.

Il vitto degli impiegati e dei commessi sarà calcolato a metà di quello dei viaggiatori.

Art. 17.

La società dovrà far ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto, o dagli uffici sanitari o consolari, dalle capitanerie, dagli uffici di porto, dalle dogane, ovvero, in difetto di essi uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti medesimi allo scalo d'imbarco.

Essa dovrà egualmente operare la consegna degli effetti in arrivo negli uffici suddetti od agli agenti suindicati.

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno, a richiesta del Ministero delle comunicazioni, effettuarsi anche presso le agenzie della società.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico della società, la quale dovrà adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo d'avaria e senza perdita di tempo.

Art. 18.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti la società si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle comunicazioni allo scopo di accertare il numero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate.

Art. 19.

Il prodotto delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto è devoluto interamente all'Amministrazione delle poste.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze che quelle regolarmente consegnate dagli uffici di posta, tanto interni che esteri, indicati dall'Amministrazione delle poste e dalle autorità diplomatiche italiane all'estero o che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascuna nave sarà provveduta a cura della Società. La cassetta, alle cui eventuali riparazioni è tenuta la Società stessa, dovrà essere consegnata, unitamente agli effetti, agli uffici postali dei luoghi di approdo. Qualunque contravvenzione alle leggi postali per parte della Società o dei suoi agenti, sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti delle navi saranno tenuti inoltre allo smercio dei francobolli, biglietti e cartoline postali.

Potrà richiedersi alla Società che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili di impostazione, con obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di farle consegnare ai comandanti delle navi.

Saranno affissi sul ponte e nelle sale dei viaggiatori degli avvisi stampati a cura dell'Amministrazione delle poste, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

La Società però potrà trasportare con esenzione dalle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'amministrazione delle linee da essa esercitate nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia l'Amministrazione delle poste, in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere l'apertura della corrispondenza, per verificare se il contenuto della medesima si trovi effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

La Società senza il consenso del Governo non potrà trasportare effetti fra porti esteri per conto di uno Stato estero.

Art. 20.

La Società sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti all'Amministrazione dello Stato per perdite, manomissioni e avarie degli effetti.

TARIFFE E CONDIZIONI DI TRASPORTO DEI PASSEGGERI, DELLE MERCI, DEL BESTIAME E DEI VALORI

Art. 21.

La Società è obbligata al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame, e dei valori per tutti gli scali toccati dalle sue navi, sotto l'osservanza delle tariffe e condizioni stabilite o approvate dal Ministero delle comunicazioni, sentita la Società.

Allo scopo di facilitare tali trasporti la Società dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo.

Il Ministero delle comunicazioni provvederà, quando sia possibile, perchè in ciascuno scalo di approdo nel Regno sia assegnato alle navi postali un posto determinato per

modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 22.

All'inizio del servizio le tariffe, da applicarsi al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori non potranno superare i limiti seguenti:

a) passeggeri:

pei passeggeri di classe centesimi 24 per passeggero-chilometro;

pei passeggeri di ponte centesimi 12 per passeggero-chilometro.

Nel caso in cui si ritenga opportuno di distinguere i passeggeri in tre classi, la tariffa della classe intermedia sara di centesimi 18 per passeggero-chilometro.

Potranno essere istituiti sulle navi posti di lusso con l'aumento fino al 20 per cento sul prezzo fissato pei passeggeri di classe. Il numero dei posti di lusso non potrà eccedere il 15 per cento del numero totale dei posti di classe.

I ragazzi di età inferiore ai tre anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso); quelli dai tre ai dieci anni non compiuti pagheranno metà tariffa.

Ogni passeggero avrà diritto di portare con sè gratuitamente 60 chilogrammi di bagaglio, anche se è costituito da derrate o prodotti agricoli per consumo personale o pel mercato.

b) merci:

per qualsiasi percorso delle linee per quintale L. 2,80.

L'importo minimo di ogni spedizione è di L. 4. Le frazioni di quintale inferiori a 50 chilogrammi e quelle di 50 e più chilogrammi sono rispettivamente calcolate per mezzo quintale e per quintale intero. Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del 50 e del 100 per cento a seconda che la merce sia rispettivamente di peso inferiore a 250 o 150 chilogrammi per metro cubo.

La tariffa non comprende i diritti d'imbarco, stivaggio, disistivaggio e sbarco. Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

Lo stivaggio, il disistivaggio e lo sbarco delle merci sarà fatto a cura del concessionario, il quale non potrà per tali operazioni applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dalle autorità competenti.

c) bestiame:

1ª classe	L. 18 —	per capo
2ª »	» 12 —	» »
3ª »	» 3 —	» »
4ª »	» 1,50	» »

Appartegono alla 1ª classe: cavalli, buoi, muli, tori, vacche e vitelli;

alla 2ª classe: asini, muletti, puledri piccoli e vitellini;
alla 3ª classe: montoni, capre, pecore e porci;
alla 4ª classe: capretti, agnelli e porcellini da latte.

Il nolo per l'uso del box non è compreso nei prezzi suddetti.

Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate di accordo fra il Ministero delle comunicazioni e la Società.

d) valori:

lire 3 per ogni 1000 lire indivisibili, con un massimo di lire 9.

Art. 23.

La Società ha l'obbligo del trasporto dei piccoli colli, contenenti merci, applicando una tariffa non superiore a L. 1,80 per collo.

I colli stessi non potranno superare nè il peso di chilogrammi 60 nè il volume di un quarto di metro cubo.

Art. 24.

La Società dovrà provvedere perchè ad ogni approdo possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco: a tale scopo dovrà lasciare un proporzionale spazio a bordo pei diversi scali in relazione con la media del movimento commerciale di essi, secondo che sarà stabilito dal Ministero delle comunicazioni.

Quando per fatto proprio la Società non adempisse a tale obbligo sarà tenuta ad eseguire il trasporto nel viaggio successivo, salvo che lo speditore non avesse provveduto nel frattempo in altro modo.

Nell'uno e nell'altro caso la Società dovrà rimborsare le spese di sosta della merce.

Quando non fosse presentata all'imbarco la merce impegnata la Società avrà diritto al 50 per cento del nolo.

Art. 25.

In caso di calamità pubblica, il Ministero delle comunicazioni potrà ordinare pei generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro i limiti del 50 per cento delle tariffe normali, senza che la Società abbia diritto a verun compenso.

Art. 26.

A richiesta della Società, e sempre quando ne sia dimostrata la necessità in dipendenza di eventuali maggiori oneri di esercizio, il Ministero delle comunicazioni potrà, previo il parere favorevole del Consiglio superiore della Marina mercantile e del Consiglio di Stato, accordare aumenti alle tariffe indicate agli articoli 22 e 23 del presente capitolato ed a quelle stabilite dalla convenzione.

Il Ministero delle comunicazioni potrà inoltre, sentita la Società e previo il parere favorevole del Consiglio superiore della marina mercantile e del Consiglio di Stato, disporre la riduzione delle tariffe massime indicate agli articoli 22 e 23 del presente capitolato e di quelle stabilite dalla convenzione quando ciò sia consentito dalle mutate condizioni della economia nazionale e dei traffici marittimi.

Qualsiasi modificazione alle norme e condizioni di trasporto in vigore alla data di inizio dei servizi contemplati dal presente capitolato, dovrà essere preventivamente approvata dal Ministero predetto, udito il Consiglio superiore della Marina mercantile ed il Consiglio di Stato. Il Ministero delle comunicazioni potrà anche provvedere di sua iniziativa, sentita la Società ed i Consigli suddetti, alla revisione delle norme e condizioni medesime, ogni qualvolta ciò sia ritenuto da esso opportuno per armonizzarle con le leggi e le consuetudini.

Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e condizioni di trasporto devono essere portate a conoscenza del pubblico quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 27.

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe è esercitata dal Ministero delle comunicazioni. Il Ministero stesso vigilerà che la Società non accordi sulla stessa linea ribassi a vantaggio di singoli porti e di singoli speditori.

Al Ministero stesso spetterà la definizione delle eventuali contestazioni fra la Società e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati; le decisioni del Ministero delle comunicazioni non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui alla convenzione e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

SERVIZIO CUMULATIVO

Art. 28.

Per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci la Società ha l'obbligo di attuare il servizio cumulativo con le ferrovie e con gli altri concessionari di servizi marittimi sovvenzionati, e, possibilmente, con altre imprese italiane di navigazione marittima e fluviale, mediante unico contratto di trasporto, e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle amminitrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulle basi delle tariffe proprie a ciascuna amministrazione.

La Società dovrà pure, quando sia possibile, attuare il servizio cumulativo con imprese di navigazione estere che esercitino linee per località non toccate da navi italiane sovvenzionate.

Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sarà fatto a cura della Società verso quel compenso che sarà stabilito dalle autorità locali competenti.

Le norme e condizioni pei trasporti in servizio cumulativo fra la Società e le Ferrovie o fra la Società e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero delle comunicazioni.

La Società avrà l'obbligo di costruire, quando sia possibile, nei porti di transito appositi capannoni per le operazioni del servizio cumulativo.

FACILITAZIONI DI VIAGGIO E TRASPORTI PER CONTO DELLO STATO

Art. 29.

La Società dovrà concedere: il viaggio gratuito, in prima classe, escluso il vitto ed il letto:

a) alle persone che si trovano nelle condizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, modificato con R. decreto 19 gennaio 1931, n. 103, e con legge 18 giugno 1931, n. 921, ed agli Accademici d'Italia, con tre viaggi all'anno per le loro famiglie;

b) ai funzionari dell'Amministrazione della Marina mercantile che viaggiano per ragioni di servizio ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi con le norme che saranno stabilite dall'Amministrazione suddetta.

La Società dovrà inoltre concedere il viaggio gratuito in terza classe:

1° ai nazionali indigenti, residenti nelle colonie o all'estero e provenienti da altre linee, che rimpatriano per prestar servizio militare o per altri motivi, su richiesta delle autorità coloniali o consolari, ed a quelli che ritornano alla loro residenza dopo di aver prestato servizio militare, su richiesta dell'autorità militare, in numero non superiore a quattro posti di 3ª classe per ogni viaggio di andata o di ritorno;

2° ai marinai italiani naufraghi, provenienti da altre linee, rimpatrianti, su richiesta delle autorità coloniali o consolari, in numero non superiore a 10 posti (3ª classe).

Il prezzo del vitto per i passeggeri di cui ai numeri 1 e 2 sarà stabilito dal Ministero delle comunicazioni, e sarà pagato dall'autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 1 e dal Ministero suddetto nel caso contemplato al n. 2.

Art. 30.

La Società dovrà concedere la riduzione del 30 per cento sulle tariffe normali, escluso il vitto e il letto:

1) agli impiegati dello stato e loro famiglie;

2) agli ufficiali e sottufficiali dei corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie;

3) ai militari di truppa;

4) agli allievi degli Istituti nautici;

5) ai partecipanti ai congressi, alle fiere, alle esposizioni;

6) alle comitive di operai, di agricoltori e loro famiglie;

7) alle persone di servizio dei membri del Parlamento e delle categorie indicate ai numeri 1 e 2;

8) ai mutilati ed agli invalidi di guerra con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni;

ed in mancanza di speciali convenzioni con le amministrazioni interessate:

a) ai militari di ogni grado che viaggiano isolati a spese dello Stato;

b) ai nazionali residenti nelle colonie o all'estero, provenienti da altre linee, che rimpatriano per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza, dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza all'imbarco a chi è chiamato a prestar servizio militare.

Art. 31.

La Società dovrà concedere:

a) la riduzione del 50 per cento sulle tariffe, escluso il vitto, ai mutilati ed agli invalidi di guerra che si rechino a Roma in occasione di speciali ricorrenze patriottiche. Tale riduzione sarà accordata in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) la riduzione del 75 per cento sulle tariffe normali, escluso il vitto e il letto, ai cittadini che viaggiano per prendere parte alle elezioni politiche.

Art. 32.

In mancanza di convenzioni speciali per il trasporto di persone o cose per conto o a spese dello Stato, la Società dovrà concedere la riduzione del 30 per cento sulla tariffa normale. Dovranno però essere trasportati gratuitamente, con le norme che saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni d'accordo col Ministero delle finanze, dalla Società i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti i valori dello Stato ed i recipienti vuoti di ritorno alle tesorerie: la consegna e il ritiro di tali recipienti, siano pieni o vuoti, sarà fatta a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato.

Il Governo si obbliga, a parità di condizioni, di affidare alla Società i trasporti che possono compiersi sulle linee da esso esercitate.

SORVEGLIANZA DEI SERVIZI

Art. 33.

La sorveglianza dei servizi spetta all'Amministrazione della marina mercantile (Ispettorato dei servizi marittimi) ed alle autorità da essa delegate. I funzionari dell'Amministrazione della marina mercantile e le autorità da essa delegate hanno diritto di eseguire a bordo delle navi e presso l'Amministrazione della Società tutte le indagini che occor-

resse di fare per accertare l'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione e nel presente capitolato.

A tale scopo la Società è tenuta a concedere ampia facoltà di accesso e di circolazione a bordo delle navi assegnate alle linee (comprese le navi di riserva) ai funzionari incaricati dei servizi di ispezione con le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione suddetta.

STATISTICHE, RELAZIONI ANNUALI E BILANCI

Art. 34.

La Società ha l'obbligo di compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia ogni mese al Ministero delle comunicazioni, che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo la Società dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

La Società alla fine di ogni anno, e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà al Ministero delle comunicazioni, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica della gestione delle linee, contenente la ripartizione così dei prodotti, come delle spese per ciascuna linea.

L'esposizione dei dati da comprendersi sia nelle statistiche che nella relazione annuale sarà effettuata in base alle direttive che all'uopo saranno impartite dal Ministero delle comunicazioni.

La liquidazione definitiva della sovvenzione non sarà fatta finchè non siano trasmessi al Ministero predetto i documenti di cui al presente articolo.

Art. 35.

Ove la Società non adempia agli obblighi di cui all'art. 34 od ostacoli le indagini che si praticassero ai termini degli articoli 33 e 34, il Ministero delle comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sospendere il pagamento della sovvenzione.

Art. 36.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero delle comunicazioni della sorveglianza e delle indagini di cui agli articoli 33 e 34 del presente capitolato sono a carico della Società ed a tal uopo sulla sovvenzione annua, sarà effettuata una ritenuta del due per mille, che varrà a titolo di deposito, salvo liquidazione definitiva.

PENALITÀ

Art. 37.

Per ogni viaggio omesso la Società incorrerà nella perdita della relativa sovvenzione. Se l'omissione avviene senza causa di forza maggiore la Società incorrerà, inoltre, in una multa di lire duecento a mille (lire 200 a 1000).

La mancanza di navi non costituisce causa di forza maggiore.

Quando il viaggio venga interrotto od eseguito soltanto in parte per causa di forza maggiore o per ordine del Ministero delle comunicazioni, sarà ritenuta la sovvenzione per la percorrenza non eseguita. Quando invece il viaggio venga interrotto od eseguito soltanto in parte senza causa di forza maggiore, oltre alla ritenuta della sovvenzione corrispondente alla parte di viaggio omessa sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per la omissione del viaggio.

Qualora una nave, senza prova che ciò avvenga per causa di forza maggiore, o senza averne ottenuta l'autorizzazione dal Ministero delle comunicazioni, non approdasse ad uno degli scali prescritti, o approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario, la Società incorrerà nella multa di lire cinquecento (500).

Per qualunque altra irregolarità non giustificata nella esecuzione degli orari ed itinerari la Società incorrerà in una multa da lire cento (lire 100) a lire mille (lire 1000) per viaggio.

Salvo casi di forza maggiore dimostrata, il ritardo frapposto dalla Società alla messa in linea delle navi di nuova costruzione o a rimpiazzare una nave perduta o disadatta alla navigazione, oltre il termine stabilito, sarà punito con una multa di lire una per tonnellata di stazza lorda e per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo della divisa da indossarsi in servizio dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di camera, sarà applicata ogni volta la penalità di lire 30 per il Comandante, di lire 15 per ogni ufficiale e di lire 5 per ogni individuo dell'equipaggio escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe, non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe sono applicate dal Ministero delle comunicazioni, il quale delibera dopo di aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Ministero suddetto non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dalla sovvenzione e sussidiariamente dalla cauzione.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 8 aprile 1939-XVII

p. *Il Ministero delle comunicazioni*
Il direttore generale della Marina mercantile
GIULIO INGIANNI

p. *La Società anonima di navigazione « Istria-Trieste »*
SILVIO BATTISTELLA, SUPPAN STEFANO.

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 950.

Soppressione del Comitato permanente del grano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Comitato permanente del grano, istituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 4 luglio 1925-III, n. 1181, è soppresso

Art. 2.

Il prezzo del grano di qualità « buono mercantile », tenero e duro, di cui al primo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1273, sarà stabilito, entro il 15 giugno di ogni anno, su parere della Corporazione dei cereali, riunita in seduta speciale sotto la presidenza del DUCE.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — LANTINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 16 giugno 1939-XVII, n. 951.

Continuazione delle attività per la Battaglia del grano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con le modalità e ai fini che saranno specificati con decreto del DUCE saranno indetti, fra i conduttori di fondi nel Regno, nelle provincie dell'Africa Settentrionale Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, sei concorsi nazionali per la Vittoria del grano, rispettivamente per le annate agrarie 1939-40, 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44 e 1944-45;

Ogni concorso nazionale per la Vittoria del grano sarà dotato di premi per il complessivo importo di L. 1.500.000.

I concorsi di cui al presente articolo saranno indetti entro il 31 luglio immediatamente precedente l'annata agraria alla quale si riferiscono.

Art. 2.

Con le modalità e ai fini che saranno specificati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, saranno indetti, fra i conduttori di fondi nel Regno, sei concorsi nazionali per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame e sei concorsi nazionali per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata per le annate 1939-40, 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44 e 1944-45.

Ognuno dei concorsi nazionali per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame e dei Concorsi nazionali per l'incremento della produzione del granturco, della fava e della patata sarà dotato dei premi per il complessivo importo di L. 1.000.000.

I concorsi di cui al presente articolo saranno indetti entro il 31 luglio immediatamente precedente l'annata agraria alla quale si riferiscono.

Art. 3.

In ciascuna provincia del Regno, la Commissione provinciale per la propaganda granaria di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, è soppressa e viene sostituita da un Comitato presieduto dall'ispettore agrario provinciale e composto del presidente e del vice presidente del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura e dei presidenti e vice presidenti delle Sezioni provinciali del Consorzio stesso.

Art. 4.

Per le spese di ogni genere occorrenti per i concorsi nazionali disposti con gli articoli 1 e 2; per il funzionamento, nei riguardi delle attività di cui alla presente legge, degli organi che in ogni Provincia sostituiscono a norma dell'articolo precedente, le soppresse Commissioni provinciali per la propaganda granaria; per la dimostrazione pratica, prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562; per la partecipazione degli Enti e delle Associazioni a carattere nazionale alle attività per l'incremento della produzione cerealicola, a sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, convertito in legge con la legge 15 aprile 1938-XVI, n. 553, nonchè per le gare e i concorsi locali, previsti dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1313, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, saranno iscritti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli stanziamenti di L. 9.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44, 1944-45 e di lire 5.000.000 nell'esercizio finanziario 1945-1946.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1939-40, lo stanziamento di L. 6.512.000 disposto con l'art. 4 del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2229, convertito in legge con la legge 11 aprile 1938-XVI, n. 553, già aumentato in un milione di lire con l'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1653, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 178, in dipendenza della proroga della durata del concorso nazionale di frutticoltura, è elevato a L. 9.500.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 22 maggio 1939-XVII, n. 952.

Rinnovazione, per l'anno 1939, della facoltà concessa al Governatore generale della Libia di ordinare la sospensione dei procedimenti penali e della esecuzione delle sentenze pronunciate nei confronti dei cittadini libici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto l'ordinamento di polizia per la Libia, approvato con il R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1104, modificato dal R. decreto 26 febbraio 1934-XII, n. 571;

Visto il R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1153, che attribuisce al Governatore generale della Libia la facoltà di ordinare la sospensione fino al 31 dicembre 1938-XVII, dei procedimenti penali e della esecuzione delle sentenze pronunciate nei confronti dei cittadini libici;

Riconosciuta l'opportunità di rinnovare tale facoltà fino al 31 dicembre 1939-XVIII;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La facoltà attribuita al Governatore generale della Libia con il R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1153, è rinnovata fino al 31 dicembre 1939-XVIII, con effetto retroattivo, a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 411, *foglio* 12. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1939-XVII.
Estensione ai comuni di Sala Consilina e Buccino, in provincia di Salerno, delle norme relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e l'art. 1 del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;
Visti gli articoli 15 e 19 del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, e l'art. 1 del R. decreto 2 ottobre 1937-XV, n. 2504, contenenti norme per la circolazione delle piante, dei semi e delle viti nell'interno del Regno;
Ritenuto che, nei comuni di Sala Consilina e Buccino, della provincia di Salerno è stata accertata la presenza della fillossera;

Decreta:

Le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera, e quelle degli articoli 15 e 19 e del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per la circolazione delle piante, dei semi e delle viti all'interno del Regno, sono estese ai territori dei comuni di Sala Consilina e Buccino, della provincia di Salerno.

Il Prefetto della provincia di Salerno è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura.

Roma, addì 5 luglio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3031)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1939-XVII.
Estensione al comune di Moricone, in provincia di Roma, delle norme relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, e l'art. 1 del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1530, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;
Visti gli articoli 15 e 19 del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, approvato con Regio decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, e l'art. 1 del R. decreto 2 ottobre 1937-XV, n. 2504, contenenti norme per la circolazione delle piante, dei semi e delle viti nell'interno del Regno;
Ritenuto che, nel comune di Moricone della provincia di Roma è stata accertata la presenza della fillossera;

Decreta:

Le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, relative al divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera, e quelle degli articoli 15 e 19 e del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per la circolazione delle piante, dei semi e delle viti all'interno del Regno, sono estese al territorio del comune di Moricone della provincia di Roma.

Il Prefetto della provincia di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura.

Roma, addì 5 luglio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3032)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Tizzano Val Parma (Parma), dell'estensione di ettari 320 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord-est, con la strada comunale Tizzano-Groppo e con la provinciale Groppo-Antognola;

a sud-est, con la strada comunale Antognola-Anzolla e strada mulattiera Anzolla-Capudia-Groppizioso;

a sud-ovest, con la strada comunale Groppizioso-Musiara Inferiore;

ad ovest, con la stessa strada comunale da Musiara Inferiore a Tizzano;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 22 luglio 1938, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2990)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 19. nella zona di Tornolo (Parma), della estensione di ettari 400 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, la località « Prato Bruso »;
a sud, la strada provinciale Bedonia-S. Maria del Taro;
ad est, il canale di Codorso che dal « Prato Bruso » va alla strada provinciale;
ad ovest, la strada del Carignone dal « Prato Bruso » alla località « Palo » e da quest'ultima con il canale della Valle di Varviano;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 25 luglio 1938, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2992)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nelle zone di Pellegrino Parmense (Parma), della estensione complessiva di ettari 350 circa, delimitate dai seguenti confini:

I *Zona*:

ad est, rio della Bora d'Inferno;
a sud-est, strada provinciale Pellegrino-Luneto;
a sud-ovest, rio dei Roncazzi;
a ovest, torrente Utanella;
a nord, torrente Stirone.

II *Zona*:

a sud-est, mulattiera Case Tognolini Gragnano;
a sud, strada da Gragnano al rio della Bratta;
a sud-ovest, rio della Bratta e torrente Stirone;
a nord ovest, strada provinciale Pellegrino-Varone, fino alla località Burgone e da questa per la strada comunale a Stiazzano fino alle Case Tognolini;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 26 luglio 1938, in due zone della provincia di Parma, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2994)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 2 agosto 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e di uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Neviano Arduini (Parma), della estensione di ettari 350 circa, delimitata dai seguenti confini:

a sud, la strada comunale Scurano-Neviano Arduini;
ad est, la strada comunale della Val Toccana che scende dalla comunale Scurano-Neviano Arduini alla località detta « Discesa »;
a nord, pure la strada comunale della Val Toccana che dalla « Discesa » arriva in prossimità del rio Toccana;
ad ovest e *nord-ovest*, il rio Toccana ed in parte la comunale di Campora e da questa alla comunale Saurano-Neviano Arduini;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 2 agosto 1938, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(2988)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 146

del 5 luglio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,97
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,50
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,2315
Canadà (Dollaro)	18,94
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,6235
Norvegia (Corona)	4,4702
Olanda (Fiorino)	10,0875
Polonia (Zloty)	357,70
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,5815
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56

Rendita 3,50 % (1906)	71,675
Id. 3,50 % (1902)	69,125
Id. 3,00 % Lordo	50,15
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,20
Id. Id. 5 % (1936)	91,575
Rendita 5 % (1935)	90,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,125
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	98,30
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,25
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,475
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	89,35
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,075

CONCORSI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Graduatoria generale del concorso a 18 posti di vice revisore in prova nel ruolo del personale di gruppo B

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1364;

Visto il decreto presidenziale 24 novembre 1938-XVII, con il quale fu indetto un concorso per esame a n. 18 posti di vice revisore in prova nel ruolo del personale di gruppo *B* della Corte dei conti;

Vista la graduatoria generale del concorso formata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto presidenziale del 12 gennaio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a 18 posti di vice revisore in prova nel ruolo del personale di gruppo *B* della Corte dei conti:

1. Picchioni Giovanni (ex combattente)	con punti	17,40 su 20
2. Diamanti Laura	»	16,13 »
3. Gianfelice Eugenia (orfana di guerra)	»	15,73 »
4. Lo Gatto Giovanni	»	15,66 »
5. Pifferi Cesare	»	15,46 »
6. Serra Federico	»	15,33 »
7. Giussani Adele	»	15,23 »
8. Masci Elda in Saraz	»	15,10 »
9. Di Renzo Bianca	»	14,96 »
10. Marinelli Doriano	»	14,80 »
11. Mastropietro Gaetano (coniugato con 3 figli)	»	14,66 »
12. Cingolani Fernando (coniugato con 1 figlio)	»	14,66 »
13. Rossi Marcelli Mario (celibe)	»	14,66 »
14. Messina Lucia	»	14,56 »
15. Giavatto Giovanni	»	14,35 »
16. Prima Mario	»	14,25 »
17. Passeri Augusto	»	14,10 »
18. Monni Fernando	»	14,05 »
19. Fratta Mario (orfano di guerra)	»	14 — »
20. Cozzi Mario	»	13,95 »
21. Barone Attilio	»	13,90 »
22. Pullini Rinaldo	»	13,80 »
23. Lo Zoppo Enrico	»	13,70 »
24. Zitelli Innocenzo	»	13,65 »
25. Savarese Oberdan	»	13,43 »
26. Scarola Manlio	»	13,40 »
27. Angilletta Luigi	»	13,33 »
28. Parlato Giuseppe	»	13,30 »
29. Orsini Salvatore	»	13,20 »
30. Vania Virginia	»	13 — »

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente i candidati:

1. Picchioni Giovanni, ex combattente.
2. Diamanti Laura, avventizia Corte dei conti.
3. Gianfelice Eugenio, orfana di guerra, archivista Corte dei conti.
4. Lo Gatto Giovanni, vice ragioniere Ministero finanze.
5. Pifferi Cesare, avventizio Corte dei conti.
6. Serra Federico, avventizio Corte dei conti.
7. Marinelli Doriano.
8. Mastropietro Gaetano, applicato Corte dei conti.
9. Cingolani Fernando, avventizio Ministero finanze.
10. Rossi Marcelli Mario, avventizio Corte dei conti.
11. Giavatto Giovanni.
12. Prima Mario.
13. Passeri Augusto, applicato Corte dei conti.
14. Monni Fernando, alunno d'ordine Corte dei conti.

15. Fratta Mario, orfano di guerra.
16. Cozzi Mario, avventizio Corte dei conti.
17. Barone Attilio, avventizio Corte dei conti.
18. Pullini Rinaldo, avventizio Corte dei conti.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Giussani Adele
2. Masci Elda in Saraz
3. Di Renzo Bianca
4. Messina Lucia
5. Lo Zoppo Enrico
6. Zitelli Innocenzo
7. Savarese Oberdan
8. Scarola Manlio
9. Angilletta Luigi
10. Parlato Giuseppe
11. Corsini Salvatore
12. Vania Virginia

Roma, addì 5 luglio 1939-XVII

Il presidente: GASPERINI

(3028)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Graduatoria del concorso a 17 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale di gruppo C dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, e 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, col quale sono stati riorganizzati i ruoli del Ministero per gli scambi e per le valute;
Visto il proprio decreto del 3 marzo 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo stesso, col quale, in applicazione dello art. 6 del Regio decreto-legge predetto, è stato indetto un concorso per titoli e per esami a 17 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale di gruppo *C* del Ministero;
Vista la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a 17 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute, indetto con decreto Ministeriale del 3 marzo 1939-XVII:

1. Coppola ved. Gaglio Rosa	con punti	22,90
2. Zarri Clementina	»	22,70
3. Buattini Aurelia	»	22,55
4. Cardillo Alfio	»	22,10
5. Pucci Gerino	»	22 —
6. Copparoni Assunta	»	21,85
7. Albanese Clara	»	21,60
8. Barbieri Anita	»	21,40
9. Serio Maria	»	20,10
10. Esu Antonio	»	19,60
11. Buttarelli Paolo	»	19,55
12. Ranieri Lucia ved. Amendola	»	19,30
13. De Filippis Bianca	»	18,60

Art. 2.

I candidati collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 1, sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine risultante dalla graduatoria medesima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1939-XVII

Il Ministro: GUARNERI

(3027)

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio avviso in data 20 dicembre 1937-XVI con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medici condotti vacanti al 30 novembre 1937;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti, dichiarati idonei al concorso pel conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937:

1. Dott. Cianci Michele	voti	53,78
2. Dott. Zuppante Massimo	»	52,50
3. Dott. Paolessi Raffaele	»	51,97
4. Dott. Filigonio Nicolino	»	49,22
5. Dott. Fiori Manlio	»	49 —
6. Dott. Sabuzi Costantino	»	48,45
7. Dott. Bock Carlo	»	48,09
8. Dott. Romeo Morisani Salvatore	»	46 —
9. Dott. Giampietri Leoni Vincenzo	»	44,09
10. Dott. Teutonico Giovanni	»	41,15
11. Dott. Bianchi Gino	»	40,81
12. Dott. Vasta Francesco	»	39,27

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 22 giugno 1939-XVII

Il prefetto: MONTICELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto, vacanti nella Provincia al 30 novembre 1937;
Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori delle singole condotte messe a concorso;
Vedute le indicazioni delle sedi per ordine di preferenza fatte dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281:

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori del concorso suddetto ed assegnati alle condotte a fianco indicate:

1) Dott. Cianci Michele - Rieti delegazione di Poggio Fidoni.
2) Dott. Zuppante Massimo - Collevecchio.
3) Dott. Paolessi Raffaele - Forano.
4) Dott. Filigonio Nicolino - Castelnuovo.
5) Dott. Fiori Manlio - Amatrice.
6) Dott. Sabuzzi Costantino - Configni.
7) Dott. Bock Carlo - Cittareale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Rieti e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 22 giugno 1939-XVII

Il prefetto: MONTICELLI

(2974)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.